



COMUNE DI ARTEGNA  
Provincia di Udine

**DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE, DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DEI GESTORI IN  
GENERE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

(Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14/12/1995, Legge 11/11/1995, n.  
584, modif. dall'Art. 52/comma 20, L. 28/12/2001, n.448)

approvato con deliberazione consiliare N. 42 del 27.11.2002

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<b>Scopo e contenuto dei regolamento</b>	<b>Pag . 2</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Destinatari</b>	<b>“ 2</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Locali in cui vige il divieto</b>	<b>“ 2</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Pubblicizzazione del divieto</b>	<b>“ 2</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Vigilanza sull'osservanza del divieto</b>	<b>“ 3</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>” 3</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>“ 3</b>

**Art. 1**  
**Scopo e contenuto dei regolamento**

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 (G.U. 15/1/1996, n.11) e della Legge 11/11/1995, n. 584, modif. dall'Art. 52/comma 20, L.N. 28/12/2001, n.448, in materia e disciplina del divieto di fumo nei locali dell'Amministrazione Comunale e o dei Gestori di Servizi pubblici comunali.

**Art. 2**  
**Destinatari**

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

**Art. 3**  
**Locali e mezzi in cui vige il divieto**

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto di proprietà comunale, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione comunale, e dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti; all'ingresso di ciascun locale verrà apposto l'orario di apertura al pubblico in prossimità al cartello di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Al di fuori degli orari stabiliti per l'apertura al pubblico, nei locali e nei termini di cui al precedente comma, il divieto si intende vigente in ogni circostanza in cui negli stessi locali sia presente – oltre alla persona legittimata all'Ufficio - un cittadino, un Amministratore o un operatore dell'Amministrazione.

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11/11/1975, n. 584, ancorchè non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

E' fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico:

archivio-comunale,

magazzino-comunale.

Il Sindaco potrà individuare, o dare indirizzi al Funzionario responsabile perché provveda all'individuazione di idonei vani – nell'ambito degli edifici in cui vige il divieto di cui al presente regolamento – ove possa derogarsi alle disposizioni in vigore, previo accertamento dell'assenza di violazione dei diritti del pubblico e \ o degli operatori.

**Art. 4**  
**Pubblicizzazione dei divieto**

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del Funzionario responsabile individuato con provvedimento del Sindaco, appositi cartelli, che saranno forniti dal competente ufficio comunale di Economato, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Per i locali dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

**Art. 5**  
**Vigilanza sull'osservanza dei divieto**

Il funzionario incaricato dal Sindaco, incaricherà l'Ufficio di Polizia Urbana a vigilare sull'osservanza del divieto ed a procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.

**Art. 6**  
**Sanzioni**

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 11/11/1975, n.584 come sostituito dall'art. 52/comma 20 della L.N. 28/12/2001, n.448.

**Art. 7**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività dell'atto di adozione.